D.D.G. n.865 Serv. 1 – APC

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Il Dirigente Generale Dipartimento Trasporti e Comunicazioni

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la legge 28.9.1939, n. 1822 art. 23;
VISTO il D.P.R. 17.12.1953, n.1113;
VISTA la L.R. 29.12.1962, n.28;
VISTO il D.P.R. 6.8.1981, n.485;
TENUTO CONTO dell'emergenza determinata dalla calamità naturale legata all'eruzione dell'Etna ed alla conseguente inoperatività dell'Aeroporto Civile di Catania Fontanarossa;
PRESO ATTO delle risultanze della Riunione che ha avuto luogo il 17/12/2002 alla presenza dell'Assessore Regionale ai Trasporti, del Dirigente generale del Dipartimento Trasporti, del Dirigente del Servizio 1 e dei rappresentanti di Trenitalia, dell'ENAC, della GESAP di Palermo, della SAC di Catania e della SAIS Autolinee;
RITENUTA la necessità di dovere garantire, solo nei casi di chiusura e/o inoperatività, anche parziale, dello scalo aeroportuale di Catania, il collegamento diretto tra Catania e l'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo;
TENUTO CONTO che la SAIS autolinee risulta già concessionaria della relazione Catania-Aeroporto Fontanarossa-Palermo, e che la stessa ha reso la piena disponibilità a garantire il servizio;

DECRETA

ART.1 - Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 23 della L. 1822/39, si impone la Soc. SAIS Autolinee con sede in Enna, ad effettuare, in concomitanza di momenti di chiusura e/o inoperatività, anche parziale, dello scalo aeroportuale di Catania, il collegamento diretto "Catania-Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo" con le seguenti modalità:
Percorso: Catania-Aeroporto Fontanarossa-A/19-A/20-A/29-Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo;
Programma d'esercizio: da adeguarsi alle effettive esigenze;
Tariffa: regionale autostradale;
Materiale rotabile: autobus in dotazione all'azienda;
Prescrizioni speciali:
a) Divieto di servizio locale sul tratto Palermo-Aeroporto "Falcone e Borsellino", estremi inclusi;
b) Impiego agente unico.

ART.2 - La SAIS Autolinee, è onerata di comunicare in relazione alle esigenze che si potranno verificare l'effettuazione dei servizi resi nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

ART.3 – Il presente decreto ha validità solo in concomitanza ai periodi di cui in premessa ed è soggetto a revoca da parte dell'amministrazione con il venir meno della necessità di pubblica utilità legata alle motivazioni avanti esposte.

ART.4 - Le percorrenze di cui al presente decreto non sono soggette a contributo regionale ex l.r. 68/83 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì 18 DIC. 2002

Il Dirigente Generale
(Avv. Giovanni Lo Bue)